



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 74 del 31/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020 E DEFINIZIONE SCADENZE.

L'anno **duemilaventi** (2020), addì **trentuno** (31) del mese di Luglio alle ore 16:00 nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Renato Barbafiera - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:

1	BARBAFIERA RENATO	Presidente del Consiglio	P		10	IMPELLIZZERI MANUEL	Consigliere	P	
2	SANTI GIACOMO	Sindaco	P		11	MORETTI VIRGINIA	Consigliere		AG
3	SALVINI ELEONORA	Vice Presidente del Consiglio	P		12	BARONCINI VANIA	Consigliere	P	
4	POLATO MARTINA	Consigliere		A G	13	MOSCHI PAOLO	Consigliere	P	
5	TAMBURINI ROBERTO	Consigliere		A G	14	INNOCENZI MARZIO	Consigliere	P	
6	SARPERI FEDERICA	Consigliere	P		15	BENINI ROBERTA	Consigliere	P	
7	CASTIGLIA ROBERTO BENEDETTO FILIPPO	Consigliere	P		16	FIDI MASSIMO	Consigliere	P	
8	LAZZERINI LORENZO	Consigliere	P		17	CAMBI ROSSELLA	Consigliere	P	
9	LONZI ADRIANO	Consigliere	P						

Totale Presenti/Assenti

14	3
----	---

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: LUTI VIOLA, DANTI DARIO

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: SALVINI ELEONORA, SARPERI FEDERICA, MOSCHI PAOLO

Quindi con l'assistenza del Segretario Comunale, Stefano Bertocchi, si passa alla trattazione del seguente affare:

L'intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del Comune di Volterra alla sezione – Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio – link: http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto in via preliminare, che con l'accordo dei consiglieri, la discussione dei punti 5 e 6 dell'ordine del giorno, si è svolta in forma congiunta;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06 marzo 2014, convertito in L. n. 68 del 02 maggio 2014, la L. n. 125/2015, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 221/2015, la Legge n. 166/2016 e la L. n. 205/2017, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto il Regolamento che disciplina il tributo TARI, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 08/08/2014, successivamente modificato con deliberazioni n. 13 del 26/02/2016, n. 10 del 14/03/2017, n. 81 del 29/12/2017, n. 84 del 27/12/2018, n. 8 del 08/03/2019 e con deliberazione in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto in particolare l'art. 10 del regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/06/2020 con la quale questo ente ha proceduto all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, secondo i nuovi principi di determinazione dei costi ed il nuovo metodo tariffario stabiliti da Arera;

Preso atto che l'importo complessivo del piano finanziario TARI anno 2020 risulta pari ad €. 2.349.811,00;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 18/05/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 di attuazione del D.L. del 16 maggio 2020, n. 33 che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non era consentita la riapertura;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni con provvedimenti nazionali e regionali, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, quali tra l'altro il DPCM del 11 giugno 2020;

Considerato che l'applicazione della sopra citata normativa ha determinato drastiche limitazioni all'esercizio delle attività produttive, commerciali, ricettive, di ristorazione e di pubblico esercizio, con conseguenti notevoli danni economici;

Preso atto che le ripercussioni a livello economico sono evidenti e notevoli per i vari settori del tessuto produttivo del territorio, in particolare per il settore turistico-ricettivo che, a causa delle numerose disdette ricevute, hanno compromesso e stanno compromettendo la stagione, con pesanti ricadute non solo per le strutture ricettive e per i lavoratori ma anche per l'immagine del nostro territorio;

Vista la deliberazione n. 158/2020/r/rif di AREA ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19” che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Considerato che stante l'eccezionalità dell'evento della pandemia da virus Covid-19 e della conseguente crisi economica che la stessa ha prodotto, il Comune, anche avvalendosi della possibilità

prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura maggiore a quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare l'agevolazione prevista per le utenze non domestiche interessate dalla chiusura delle attività a causa dei provvedimenti emergenziali in materia di contenimento da contagio COVID-19, finanziata con risorse proprie del bilancio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013.

Ritenuto opportuno, vista l'eccezionale situazione di crisi economica conseguente agli effetti della pandemia da virus Covid-19, prevedere, in via straordinaria, temporanea ed eccezionale, per l'anno 2020, una riduzione tariffaria sia per la quota fissa che per la quota variabile, per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla tassa sui rifiuti, che a causa della situazione emergenziale siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, articolando la stessa secondo le modalità definite dal nuovo art. 18 bis del regolamento Tari in approvazione nella presente seduta del Consiglio Comunale, dando copertura alla perdita di gettito della tassa derivante dalle riduzioni in oggetto, pari ad €. 130.000,00 circa, con proprie risorse di bilancio, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento TARI e dalle modifiche previste con deliberazione in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, trovando copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2020-2022;

Considerato che i coefficienti "Kb, Kc, Kd" di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 applicati per la determinazione delle tariffe sono tutti nei limiti previsti dalle tabelle allegate al sopracitato D.P.R. n. 158/1999 e pertanto non ci si è avvalsi della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, fatto salvo per i coefficienti minimi per le nuove subcategorie 7A e 8A, così come previsto dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall'art. 1 comma 27 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dall'art. 1 comma 38 della L. n. 205 del 27/12/2017 e dall'art. 57bis del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge n. 157 del 19 dicembre 2019;

Ritenuto opportuno, nel caso di attivazione di specifici progetti di raccolta dei rifiuti dedicati a

particolari categorie di utenti, commisurare i coefficienti “Kb, Kc, Kd” previsti dal D.P.R. n. 158/1999 nei valori tali da garantire l’integrale copertura del costo effettivo del progetto stesso;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche individuate nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto e idonee a garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 attribuisce al Comune l’obbligo di stabilire il numero e le scadenze delle rate di versamento del tributo;

Ritenuto opportuno, anche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, confermare il numero di tre scadenze così come previsto per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e di stabilire pertanto le rate di versamento della TARI secondo la seguente tempistica:

- prima rata al 16 SETTEMBRE 2020;
- seconda rata al 16 OTTOBRE 2020
- terza rata al 16 NOVEMBRE 2020;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 si stabilisce che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che: “A decorrere dall’anno di

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che lo stesso è stato determinato con decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 152 del 17/12/2019 nella misura del 5%;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Considerato che l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge n. 77 del 17/07/2020, ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, riallineando così il termine di approvazione delle delibere concernenti le tariffe e il regolamento della tassa sui rifiuti Tari con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 sono stati differiti con successivi decreti del Ministero dell'Interno sino al 30/04/2020, con il D.L. 18/2020 art. 107 comma 2 convertito in Legge n. 27/2020 differito al 31/07/2020, e con il D.L. n. 34 art. 106 comma 3bis convertito in Legge n. 77/2020 differito al 30/09/2020;

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l'art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

Preso atto che l'argomento in oggetto è stato illustrato nella seduta della Commissione Bilancio svoltasi in data 27/07/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli 9 (Fare Volterra), astenuti 5 (Uniti per Volterra, Per Volterra), contrari 0, resi nei modi di Legge da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, Allegato "A", assicurando in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario.
- 3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2020.
- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa, nella misura del 5%.
- 5) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento TARI e dalle modifiche previste con deliberazione in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale, previste anche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in via straordinaria, temporanea ed eccezionale per l'anno 2020, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, trovando copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2020-2022.
- 6) Di stabilire che il versamento della TARI, verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito indicato:
 - prima rata al 16 SETTEMBRE 2020;
 - seconda rata al 16 OTTOBRE 2020;
 - terza rata al 16 NOVEMBRE 2020.

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Con separata votazione palese e identico risultato il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Renato Barbafiglia

Il Segretario Comunale
Stefano Bertocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

COMUNE DI VOLTERRA
TARIFE 2020 - UTENZE DOMESTICHE

Utenze Domestiche - TARIFFE ANNUE					
N° componenti	Quota Fissa		Quota Variabile		Kb applicato
	€/Mq 2020	€/anno 2020	€/anno 2020	Ka applicato	
1	1,29	61,23	0,86	0,90	0,90
2	1,41	115,65	0,94	1,70	1,70
3	1,53	149,67	1,02	2,20	2,20
4	1,65	183,69	1,10	2,70	2,70
5	1,76	210,90	1,17	3,10	3,10
6 o più	1,85	238,11	1,23	3,50	3,50

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)

COMUNE DI VOLTERRA
TARIFFE 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE

Cat	DESCRIZIONE	Utenze	Mq Tot	PARTE FISSA €/MQ	PARTE VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/mq	Kc applicato	Kd applicato
Cat158								
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	79	29.953	1,37	0,70	2,07	0,43	4,20
2	Cinematografi e teatri	2	547	1,24	0,60	1,84	0,39	3,60
3	Automesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	113	12.407	1,66	0,80	2,46	0,52	4,80
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	2.000	2,58	1,13	3,71	0,81	6,78
5	Stabilimenti balneari	-	-	1,25	1,97	3,22	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	6	1.800	1,78	0,86	2,64	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	7	7.589	3,44	1,66	5,10	1,08	9,95
7A	Agriturismi con ristorante	19	2.506	2,87	1,34	4,21	0,90	8,00
8	Alberghi senza ristorante	123	26.416	2,71	1,30	4,01	0,85	7,80
8A	Agriturismi senza ristorante	102	14.091	2,17	1,05	3,22	0,68	6,30
9	Case di cura e riposo	1	3.585	2,83	1,37	4,20	0,89	8,21
10	Ospedali	7	22.067	4,14	1,84	5,98	1,30	11,00
11	Uffici, agenzie	80	7.055	3,09	1,54	4,63	0,97	9,20
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	81	12.190	2,74	1,32	4,06	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	132	10.838	2,83	1,41	4,34	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	21	877	3,06	1,48	4,54	0,96	8,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	2.042	2,74	1,29	4,03	0,86	7,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	64	529	4,24	2,01	6,25	1,33	12,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	37	1.865	3,12	1,51	4,63	0,98	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30	1.660	2,36	1,35	3,71	0,74	8,07
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	530	2,77	1,94	4,71	0,87	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9	9.807	2,20	1,13	3,33	0,69	6,78
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	28	1.574	2,17	1,12	3,29	0,68	6,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	91	9.126	10,35	5,01	15,36	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	132	8,92	4,18	13,10	2,80	25,00
24	Bar, caffè, pasticceria	43	2.625	7,80	3,77	11,57	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	74	6.557	4,75	2,29	7,04	1,49	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	71	4,75	2,29	7,04	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	16	500	13,47	6,51	19,98	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	-	-	3,66	5,78	9,44	1,98	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	20	173	15,93	7,69	23,62	5,00	46,00
30	Discoteche, night club	-	-	5,26	2,51	7,77	1,65	15,00

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)